

## MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

**Da sottoscrivere individualmente da parte di tutti i soggetti <sup>(1)</sup> previsti dall'art. 85 del D.Lgs.159/2011 <sup>(2)</sup>**

Oggetto: Autocertificazione antimafia prevista dagli articoli 88 comma 4-bis e 89 comma 1 del d.lgs. 159/2011.

Il sottoscritto (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

il \_\_\_\_\_ residente in comune di \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della società (*indicare la ragione sociale*) \_\_\_\_\_

oppure: in qualità di titolare dell'impresa (*indicare la denominazione*) \_\_\_\_\_

avente la sede in Comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel. n. \_\_\_\_\_;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00; sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che:

- i dati riportati sono veritieri;
- ha preso visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito dell'autorità competente, fornita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e di aver avuto integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato.

Lì \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_  
Nota: La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante *ovvero* la firma leggibile per esteso allegando copia di un documento di identità del dichiarante.

**(1)**

I **soggetti** coinvolti cambiano a seconda del **tipo d'impresa**:

**Per tutte le tipologie**, se esistenti o previsti:

- il gestore/direttore tecnico;
- i soggetti membri del collegio sindacale;
- il sindaco;
- i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza.

**Inoltre:**

**Per le imprese individuali:**

- il titolare;

**Per le associazioni:**

- il legale rappresentante;

**Per le società di capitali, anche consortili** ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, **per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi** di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile:

- il legale rappresentante;
- gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione di almeno il 5 per cento;

**Per le società di capitali con meno di cinque soci**

- il socio di maggioranza;

**Per le società di capitali con socio unico**

- il socio;

**Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile** e per i **gruppi europei di interesse economico**

- il legale rappresentante;
- gli imprenditori o società consorziate;

**Per le società semplici e in nome collettivo**

- tutti i soci;

**Per le società in accomandita semplice,**

- i soci accomandatari;

**Per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile**

- coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

**Per i raggruppamenti temporanei di imprese**

- le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia d'impresa;

**Per le società personali**

- i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

**(2)**

**Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

*(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*